

Interrogazione n. 104

presentata in data 28 gennaio 2026

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Piergallini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Catena e Cesetti

Regolamentazione dell'attività di dermopigmentazione

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali

PREMESSO CHE

-La dermopigmentazione è una tecnica basata sull'introduzione nello strato sottostante del derma di pigmenti idonei antitossici e bioassorbibili finalizzati al miglioramento della propria condizione estetica. La procedura sfrutta una serie di aghi estremamente sottili per ripigmentare zone del corpo come viso, cuoio capelluto, attenuare le cicatrici e correggere inestetismi

CONSIDERATO CHE

- L'attività di dermopigmentazione non è direttamente regolata da nessuna norma statale, ma è possibile rinvenire un suo riferimento nella scheda 23 allegata al Decreto ministeriale n.110/2011, attuativo della L. n.1/1990, disciplinante l'attività di estetista, così come aggiunta dal decreto ministeriale n.206 del 15 ottobre 2015. In particolare, nella scheda 23, oltre a essere descritto il "dermografo per micropigmentazione" come strumento che l'estetista può utilizzare per inoculare il pigmento chimico sotto cute, è definita anche la dermopigmentazione o micropigmentazione come quell'attività che si concretizza "nel trasferimento nell'epidermide di una piccola quantità di pigmento che vi permane per un periodo variabile secondo la zona del viso o del corpo", tramite un applicatore puntiforme sterile oscillante.

- A livello regionale, la dermopigmentazione è disciplinata in modo diverso: alcune regioni l'hanno inserita tra le attività proprie del tatuatore (Lazio, Piemonte, Abruzzo, Campania, Liguria, Puglia, Calabria, Sardegna, Basilicata e Trentino Alto-Adige), mentre altre regioni considerano la dermopigmentazione come attività esercitabile dai soli estetisti (Lombardia, Toscana, Marche, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Umbria, Sicilia)

PRESO ATTO CHE

- La sentenza n.1930 del 28 febbraio 2024 del Consiglio di Stato si pronuncia sulla tesi per cui l'attività di dermopigmentazione potrebbe essere esercitata dalle sole estetiste, così come prospettato da un'associazione rappresentativa della categoria degli estetisti, che ha impugnato la delibera n. 270/2022 della Regione Lazio, che permetteva anche ai tatuatori la pratica della dermopigmentazione;

-Questa tesi non ha trovato l'accoglimento né del TAR Lazio (sentenza 2861/2023), né del Consiglio di Stato (sentenza n.1930 del 28 febbraio 2024). i quali hanno evidenziato che dalla Legge n.1/1990 disciplinante l'attività di estetista, non emerge il diritto esclusivo dell'estetista di esercitare l'attività di dermopigmentazione

INTERROGANO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE

per sapere

-Se abbiano intenzione di riconoscere attestati che consentano l'esercizio autonomo della dermopigmentazione rispetto a quella dell'estetista.